

IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Articolo
a pag. 20**

Sull'igiene e microclima qualità e salubrità dell'aria negli ambienti di lavoro -

Sempre più spesso le attività lavorative sono svolte in ambienti chiusi e la presenza delle persone può provocare un arricchimento dell'aria con i sottoprodotti della respirazione (bioeffluenti). Concentrazioni molto elevate di queste sostanze possono portare a grossi fastidi per la salute con sintomi quali il mal di testa, i disturbi oculari e nasali, l'affaticamento e le patologie del tratto respiratorio e un generale abbassamento del livello di attenzione che può predisporre anche a rischi trasversali. La concentrazione di anidride carbonica (CO₂), prodotta dalla respirazione umana, è un ottimo indicatore della qualità dell'aria. È possibile stimare il tempo in cui è possibile raggiungere livelli di concentrazione significativi oppure è possibile affidarsi a sensori automatici che segnalano il raggiungimento dei livelli non ottimali attivando eventualmente i sistemi di ventilazione.

**Articolo
a pag. 25**

L'evoluzione del DURC: innovazioni normative anche sull'acquisizione -

Il DURC è il certificato che, a seguito di un'unica richiesta deve attestare contestualmente la regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'INPS, l'INAIL e la Cassa edile. Attraverso questo strumento è operato un monitoraggio completo delle regolarità del rapporto previdenziale per quanto riguarda il versamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La continua evoluzione normativa in materia è affiancata da una importante produzione di documentazione di diversi enti, partendo dalle recenti novità introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "decreto semplificazioni") e dalla legge n. 109/2012 (sanatoria dei lavoratori stranieri), integrate dalle importanti circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2 maggio 2012, n. 37, e 1° giugno 2012, n. 12, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 31 maggio 2012, n. 6, e da ultimo la nota dell'INAIL 28 settembre 2012, n. 5627, che sono intervenute su alcuni profili molto delicati come, per esempio, la questione delle Casse edili cosiddette "anomale", l'acquisizione d'ufficio e la natura del DURC.

**Articolo
a pag. 32**

Sugli appalti in sicurezza un nuovo progetto pilota per gestire le interferenze -

Dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 123, sicuramente una delle modifiche più dibattute tra gli operatori della sicurezza è stata quella introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), che, nel sostituire l'art. 7, comma 3, D.Lgs. 626/1994, ha meglio disciplinato i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Successivamente, l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha esteso l'obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto "delle semplificazioni", erano state previste alcune modifiche all'art. 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà sarebbe necessario che la norma introducesse la possibilità, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l'elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

**Articolo
a pag. 39**

Lavoro irregolare: "sanare" gli stranieri per garantirne la tutela -

La sanatoria prevista dall'art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha un ambito applicativo molto più vasto della precedente legge n. 102/1999 di regolarizzazione delle colf e delle badanti. Infatti, alla stessa possono accedere i datori di lavoro italiani o i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che non incorrano in una delle cause di esclusione dal beneficio, che alla data del 9 agosto 2012 hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano a occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente.

Sicurezza e prevenzione negli ambienti confinati - Visto l'andamento infortunistico sempre in crescita e in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, è intervenuto il D.P.R. 14 settembre 2011, n.177, che ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento, nei quali siano presenti o possano formarsi accidentalmente atmosfere pericolose, asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive, o confinati.

**Articolo
a pag. 44**

I pareri della Cassazione sull'azione di controllo del CSE in cantiere - In alcune sentenze l'attività del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori era espressa perlopiù con considerazioni che non andavano molto oltre la generica ripetizione del testo di legge (verifica degli adempimenti delle imprese e dei lavoratori autonomi, verifica dell'idoneità e congruità dei piani operativi di sicurezza, contestazione delle violazioni, sospensione dei lavori ecc.). In due recenti sentenze della Corte di Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1490, e 21 aprile 2010, n. 18419, è stata esaminata la posizione di garanzia del CSE con considerazioni che hanno rappresentato una svolta dell'interpretazione giurisprudenziale non tanto per l'orientamento, quanto soprattutto per l'originalità dei ragionamenti. Per la prima volta sono state espresse ipotesi concrete in merito all'ambito intellettuale e temporale delle azioni di coordinamento e di controllo che spettano a questo professionista.

**Articolo
a pag. 51**

Agenti chimici: terzo elenco - Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6 agosto 2012, predisposto ai sensi dell'art. 232, D.Lgs. n. 81/2008, ha definito il terzo elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE (cosiddetta "direttiva agenti chimici") (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2012, n. 218 e nel sito www.ambientesicurezza24.com).

**Sintesi
a pag. 106**

Verifiche periodiche delle attrezzature: terzo elenco - Con un comunicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con decreto dirigenziale 19 settembre 2012, è stato pubblicato il terzo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, così come disposto dall'art. 71, comma 11 (in *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2012, n. 223 e nel sito www.ambientesicurezza24.com).

**Sintesi
a pag. 106**

Bonifica degli ordigni bellici - È stata pubblicata la legge 1° ottobre 2012, n. 177, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in particolare, al Titolo IV, per quanto concerne la bonifica degli ordigni bellici. In particolare, con il nuovo provvedimento sono state introdotte alcune modifiche agli artt. 28, 91, 100 e 104, e agli Allegati XI e XV al D.Lgs. n. 81/2008, al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2012, n. 244 e nel sito www.ambientesicurezza24.com).

**Sintesi
a pag. 107**

Il principio di effettività - Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha comportato alcuna modificazione, rispetto ai criteri di imputazione della responsabilità penale, atteso che il panorama giurisprudenziale risultava già consolidato nel dare prevalenza alle funzioni in concreto esercitate, rispetto alla qualifica formale.

**Massima e nota
a pag. 110**

Con l'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha formalizzato la c.d. "clausola di equivalenza", codificando il principio di effettività già elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia prevenzionistica in base al principio funzionalistico (da riferirsi alle mansioni in concreto disimpegnate) e secondo un criterio di ordine sostanziale. Non si determina alcuna applicazione retroattiva della disposizione dell'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, atteso che la nozione di "datore di lavoro di fatto" risultava già acquisita al diritto vivente. (Cassazione penale, sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10704 e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)

Condotta anomala del lavoratore per la fornitura di calcestruzzo - La condotta del lavoratore può comportare l'esonero totale del datore di lavoro dalla responsabilità, quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alla direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Fattispecie di fornitura di calcestruzzo in cui il lavoratore infortunato, disattendendo le specifiche direttive ricevute e adoperando modalità diverse da quelle in precedenza adottate per rifornire il cantiere, aveva posizionato l'autopompa proprio in prossimità della linea elettrica a lui nota, e aveva fatto roteare il braccio dell'autopompa in maniera eccessiva, senza necessità, sino a urtare i conduttori in tensione). (Cassazione civile, sezione lavoro, 13 giugno 2012, n. 9661 e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)

**Massima e nota
a pag. 111**

**Massima e nota
a pag. 112**

Lesioni colpose e contravvenzioni prevenzionistiche - Il c.d. divieto del "*ne bis in idem*" non impedisce al Giudice di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali.

Stante la diversa natura dei reati previsti dalle norme sugli infortuni sul lavoro rispetto al reato di lesioni colpose (i primi di pericolo e di mera condotta, il secondo di danno e di evento), e la diversità degli interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione i primi; lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale il secondo), deve escludersi che sussista un concorso apparente di norme tra il delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le contravvenzioni antinfortunistiche e non è pertanto applicabile il principio di specialità di cui all'articolo 15 c.p., venendo in rilievo, al contrario, la diversa ipotesi del concorso materiale di reati, senza che il delitto di lesioni colpose possa assorbire il disvalore dei fatti contravvenzionali. (Fattispecie di procedimenti penali separati per le violazioni contravvenzionali e per il reato di lesioni colpose relativi allo stesso episodio infortunistico occorso a un lavoratore). (*Cassazione penale, sez. III, 25 giugno 2012, n. 25145* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito abbonati ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

GRANDI RISCHI

**Articolo
a pag. 58**

Al via la nuova direttiva "Seveso" sugli incidenti rilevanti - Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE (cosiddetta "Seveso III"), che modifica e abroga la precedente direttiva 96/82/CE ("Seveso II"), relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento, scaturito dalla necessità di adeguare la direttiva al regolamento n. 1272/2008/CE (regolamento CLP) su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, è stato strutturato come una riscrittura ragionata dell'intera direttiva, introducendo, oltre alla modifica dell'Allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al comitato delle autorità competenti (CCA) per l'implementazione della direttiva 96/82/CE.

**Articolo
a pag. 72**

Tecnologia antincendio a riduzione di ossigeno: gli effetti sull'organismo - Con l'evolversi tecnica dei sistemi di prevenzione incendi ad atmosfera sotto-ossigenata sono sorti spontaneamente dubbi tecnici sugli effetti della carenza di ossigeno nell'organismo umano meglio indicato come "ipossia". Nonostante lo sviluppato interesse nel settore, nessuna direttiva è stata emanata e i regolamenti presenti in campo antincendio non hanno previsto alcuna possibilità di venire a contatto con il livello di atmosfera sotto-ossigenata stabilendo *a priori* che l'ambiente creato sia un pericolo per le persone che eventualmente dovessero stazionare nei locali protetti dal rivoluzionario impianto antincendio. A livello internazionale, tuttavia, esiste una commissione medica che ha la responsabilità, nonché l'autorità, di elaborare una dichiarazione di consenso internazionale in merito alle attività svolte in ambienti poveri di ossigeno.

**Articolo
a pag. 79**

Sostanze pericolose: la gestione dei "chimici" alla luce delle recenti novità - Il rischio da agenti chimici è oggi ritenuto non più circoscritto al solo ambito produttivo, ma può riguardare anche circostanze lontane dal punto di emissione, attraverso emergenze, emissioni involontarie e la circolazione dei beni di consumo. Diverse tipologie di esposizione possono essere sommate in modo incontrollato nello spazio e nel tempo. I flussi che le sostanze chimiche possono compiere sono correlati alle proprietà che queste possiedono, tuttavia, in assenza di un'attenzione dedicata, sono stati ricostruiti a posteriori non consentendo una prevenzione efficace. Queste considerazioni hanno condotto gli esperti a riconoscere la necessità di adottare nuovi strumenti che possano condurre verso una prevenzione su vasta scala e in un'ottica onnicomprensiva. Il sistema attuale, avviato attraverso il "regolamento REACH", ha previsto che tutte le sostanze chimiche in circolazione sul territorio europeo siano avviate a una serie di procedure poste a carico dell'industria; tuttavia, diversamente che in passato, non è solo l'industria chimica a essere responsabilizzata ma l'intera catena di trasformazione che può coinvolgere una data sostanza chimica includendola in miscele e in articoli.

**Sintesi
da pag. 105**

REACH - Il regolamento (UE) della Commissione 18 settembre 2012, n. 835/2012, ha apportato una nuova modifica all'Allegato XVII al cosiddetto "regolamento REACH" (regolamento (CE) n. 1907/2006). In particolare, è stato previsto che la restrizione all'uso del cadmio e dei suoi composti sia limitata ai tipi di materie plastiche elencate alla voce 23 della tabella dell'Allegato XVII. Il regolamento (UE) della Commissione 18 settembre 2012, n. 836/2012, ha apportato una nuova modifica all'Allegato XVII al cosiddetto regolamento REACH. In particolare, è stato disposto il divieto di utilizzo del piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria nonché il veto di immissione di questi articoli sul mercato (in *G.U.C.E. L del 19 settembre 2012, n. 252*).

Il regolamento (UE) della Commissione 19 settembre 2012, n. 847/2012, ha apportato un'ulteriore modifica all'Allegato XVII al cosiddetto "regolamento REACH" con specifico riferimento al mercurio, sostanza estremamente tossica per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. In particolare, è stato previsto il divieto di commercializzazione, a partire dal 10 aprile 2014, dei dispositivi di misura contenenti mercurio per usi industriali e professionali quali barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, estensimetri da usare con pletisografi, tensiometri, termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche. Il regolamento (UE) della Commissione 19 settembre 2012, n. 848/2012, ha apportato una ultima ulteriore modifica all'Allegato XVII al cosiddetto "regolamento REACH". In particolare, è stato disposto, a decorrere dal 10 ottobre 2017, il divieto di fabbricazione, di immissione sul mercato e di utilizzo, come sostanze o in miscele, di cinque composti del fenilmercurio (in G.U.C.E. L del 20 settembre 2012, n. 253).

RIFIUTI E BONIFICHE

Rifiuti da pile e accumulatori: la disciplina per il riciclaggio - Il mercato globale delle batterie, se da un lato è contraddistinto da volumi decisamente rilevati (50 miliardi di dollari, di cui circa 5,5 miliardi per le batterie ricaricabili o secondarie), dall'altro necessita di efficaci sistemi di raccolta e riciclaggio che possono consentire un'alta percentuale di recupero di materie prime seconde a tutto vantaggio dell'intera filiera che va dal produttore al consumatore finale, vista anche la presenza di metalli rari, molti dei quali sono essenziali per molte industrie *hi-tech* e della *green economy*. È, quindi, essenziale aumentare molto le percentuali di riciclo, come peraltro previsto dalla direttiva europea 2006/66/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 188/2008 e dal regolamento della Commissione europea n. 493/2012/CE.

**Articolo
a pag. 95**

Terre e rocce da scavo. Gestione emergenziale - La *deliberazione del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012* introduce la possibilità di derogare alla disciplina di cui al D.M. n. 161/2012, a favore dei Commissari, presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, delegati per la gestione dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo gli scorsi maggio-luglio 2012 (in *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2012, n. 243, e all'indirizzo <http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com>)

**Sintesi
a pag. 108**

Abbandono incontrollato di rifiuti - Deve ritenersi configurabile la fattispecie di abbandono incontrollato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e non quello di discarica abusiva, quando sia ravvisabile un deposito incontrollato avente carattere occasionale di materiali, in gran parte, omogenei che non abbia causato degrado dell'area in cui gli stessi insistono. Viceversa, nel caso di ripetitività del deposito di rifiuti eterogenei su di un'area ben determinata; ammassati tra loro indistintamente, senza alcun criterio di classificazione; la definitività del loro abbandono nonché il degrado dei luoghi derivatone configurano la fattispecie prevista dall'art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (Cassazione Penale, sezione III, 26 giugno-20 settembre 2012, n. 36021 e nella sezione. "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Massima e nota
a pag. 113**

Rifiuti non pericolosi: diniego di smaltimento - Seppur vero che ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, non appare necessario che l'impianto di smaltimento o recupero debba essere allocato in zona a vocazione industriale in quanto la sola destinazione urbanistica di un'area non appare valida motivazione per il diniego dell'approvazione del progetto, in quanto la stessa costituirebbe di fatto un'automatica variante alla disciplina urbanistico-territoriale dei luoghi interessati, ciò non può determinare, in sede di autorizzazione, il venir meno di valutazioni circa gli interessi di carattere urbanistico e territoriale ovvero di tutti quelli legati alla localizzazione dell'impianto, in quanto rilevanti. Pertanto, pur sussistendo un evidente *favor* del legislatore nei confronti dell'allocazione di impianti di smaltimento qualora ne sussistano le condizioni e i requisiti, l'automatismo fra approvazione del progetto e variante urbanistica e la conseguente autorizzazione non può prescindere dal bilanciamento con gli altri beni interessi di rilevanza generale effettuati dalla PA procedente (TAR Lazio-Roma, sezione II-quater, 28 giugno-12 settembre 2012, n. 7725 e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Massima e nota
a pag. 114**

AMBIENTE E RISORSE

**Articolo
a pag. 100**

Inquinamento marino: novità sull'utilizzo di antivegetativi - I sistemi antivegetativi e, in particolare, quelli a base di tributile (TBT) sono impiegati per contrastare il cosiddetto "fouling", fenomeno di crescita progressiva di molluschi sulle parti immerse delle imbarcazioni, che determina la minore manovrabilità della nave, il deterioramento dell'opera viva dello scafo e degli organi in movimento (pale di timoni ed eliche) e un maggiore consumo di carburante. Le ricerche hanno però evidenziato che i prodotti *antifouling* rilasciano sostanze tossiche in mare, con effetti devastanti sul sistema ormonale di alcune specie ittiche e sugli uccelli marini, con ripercussioni negative sull'intera catena alimentare. Sul tema l'*International Maritime Organization* (IMO) ha emanato una convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi (*Anti-Fouling System Convention, AFS*), adottata a Londra il 5 ottobre 2001, alla quale l'Italia ha aderito di recente con la legge 31 agosto 2012, n. 163.

**Sintesi
a pag. 108**

Energia. Risparmio - Il regolamento delegato (UE) della Commissione 12 luglio 2012, n. 874/2012, fissa i requisiti in materia di etichettatura e di presentazione di informazioni di prodotto supplementari relative a lampade elettriche (in *G.U.C.E. L del 26 settembre 2012, n. 255*)

**Sintesi
a pag. 108**

Progettazione ecocompatibile. Asciugabiancheria - Il regolamento (UE) della Commissione 3 ottobre 2012, n. 932/2012, fissa i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas, nonché per le asciugabiancheria a incasso, comprese quelle vendute per uso non domestico (in *G.U.C.E. L del 12 ottobre 2012, n. 278*).

**Sintesi
a pag. 109**

Energia. Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 giugno 2012 sposta al 31 marzo 2013 il termine finale per la presentazione delle istanze di risoluzione anticipata ex art. 2, comma 4, D.M. 23 giugno 2011, recante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 aventi a oggetto impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (in *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 2012, n. 231, e all'indirizzo <http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com>)

**Sintesi
a pag. 109**

Autorità per l'energia elettrica e il gas - Il D.P.C.M. 20 luglio 2012, ridefinisce le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regolazione e al controllo dei servizi idrici, cogliendo l'occasione per riscrivere anche le funzioni ministeriali in materia (in *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 2012, n. 231, e all'indirizzo <http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com>)

**Sintesi
a pag. 109**

Tutela dell'ambiente. Gestione emergenziale - La deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2012 proroga fino al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali della regione Campania (in *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2012, n. 224).